



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

2011/0092(CNS)

21.1.2012

PARERE

della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

Relatore per parere: Sergio Gutiérrez Prieto

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta in esame, volta a modificare la direttiva che ristruttura il quadro comunitario di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha un impatto considerevole sul settore primario.

La proposta modifica il regime di tassazione dell'energia utilizzata nel settore agricolo. Anche se è mantenuta la possibilità per gli Stati membri di introdurre esenzioni fiscali (fino all'applicazione di aliquote ridotte dello 0 per cento), ovvero riduzioni come nella direttiva attuale, questa possibilità è legata unicamente alla componente energetica e al rispetto dei requisiti di efficienza energetica (articolo 15, paragrafo 3). Offrire la possibilità di applicare riduzioni del livello di tassazione, per esempio, del gasolio a uso agricolo, nel contesto attuale di calo del reddito agricolo e di aumento dei costi fissi di produzione (i costi energetici, a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio e del costo dell'energia, possono rappresentare fino al 30% dei costi fissi) è una buona notizia per la redditività delle aziende europee, dato che non esistono alternative all'utilizzazione del gasolio nelle macchine agricole. Tuttavia, legare questi alleggerimenti fiscali a politiche di efficienza energetica in vista di una riduzione degli stessi costi fissi presuppone un'impostazione che sia sufficientemente flessibile, integrata in strategie pubbliche definite con il settore interessato e articolata su un ciclo sufficiente di anni, in modo da non divenire un onere supplementare che pregiudichi la sostenibilità economica dei nostri produttori, già abbastanza limitati dalle esigenze delle politiche trasversali della PAC.

La proposta di modifica della direttiva 2003/96 introduce un credito d'imposta per quanto riguarda la tassazione legata al CO₂ per i settori considerati esposti a un rischio importante di rilocalizzazione del carbonio ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 13, della direttiva 2003/87, settori tra i quali non figura l'agricoltura. Nella sua comunicazione "Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050", la Commissione ha riconosciuto i rischi di rilocalizzazione del carbonio in agricoltura; essa deve dunque essere invitata a modificare, parallelamente alla direttiva 2003/96 (direttiva sulla tassazione dell'energia o "DTE"), la direttiva 2003/87 entro sei mesi dall'entrata in vigore della DTE, includendo l'agricoltura tra i settori che possono beneficiare di questo vantaggio fiscale, in modo da garantire che, come afferma la Commissione al paragrafo 3.2 della sua comunicazione su tale proposta, tutti i settori o sottosettori esposti a un rischio di rilocalizzazione del carbonio siano oggetto nella DTE dello stesso trattamento fiscale.

In relazione alla biomassa, la proposta di modifica della DTE ne migliora il trattamento fiscale, nella misura in cui la sua capacità energetica sia inferiore a quella del suo volume, il che mette un termine alla discriminazione fiscale di cui era oggetto in rapporto alle energie fossili. Ciò giustifica un appello a riconoscere alla biomassa un ruolo più importante nella composizione dei mix energetici degli Stati membri, non solo perché si tratta di un'energia non fossile ma anche perché la sua produzione comporta l'assorbimento del carbonio. Sempre sotto il profilo della fiscalità è opportuno, anche se così facendo si esce dal campo di applicazione della direttiva, chiedere un'armonizzazione delle aliquote ancora molto divergenti dell'IVA applicata alla biomassa da diversi Stati membri (in particolare dagli Stati frontalieri) al fine di evitare gli eventuali effetti frontiera nello sviluppo della biomassa tra diverse regioni o diversi Stati membri.

Infine, il relatore per parere chiede che il Parlamento europeo sia incluso tra le istituzioni che devono essere tenute informate dell'attuazione della direttiva da parte della Commissione europea nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della direttiva e giudica favorevolmente la fissazione di un periodo transitorio fino al 2023 per l'applicazione di tutti i cambiamenti apportati dalla direttiva in esame.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) È quindi opportuno prevedere che la tassazione dell'energia consista di due elementi: una tassazione legata al CO₂ e una tassazione generale del consumo di energia. Affinché la tassazione dell'energia sia compatibile con il funzionamento del sistema dell'Unione introdotto dalla direttiva 2003/87/CE, occorre che gli Stati membri siano tenuti a distinguere chiaramente i due elementi. Ciò consentirebbe anche di trattare in modo distinto i combustibili costituiti da biomassa o da prodotti derivati dalla biomassa.

Emendamento

(5) È quindi opportuno prevedere che la tassazione dell'energia consista di due elementi: una tassazione legata al CO₂ e una tassazione generale del consumo di energia. Affinché la tassazione dell'energia sia compatibile con il funzionamento del sistema dell'Unione introdotto dalla direttiva 2003/87/CE, occorre che gli Stati membri siano tenuti a distinguere chiaramente i due elementi. Ciò consentirebbe anche di trattare in modo distinto i combustibili costituiti da biomassa o da prodotti derivati dalla biomassa, ***visti i vantaggi che questi apportano in quanto fonte di energia rinnovabile, economica e praticamente neutra in termini di emissioni di gas a effetto serra.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In base all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono applicare ai settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura e della silvicoltura non solo le disposizioni generalmente applicabili agli usi commerciali ma anche un livello di tassazione fino a zero. Dall'analisi di questa opzione è emerso che, per quanto riguarda la tassazione generale del consumo di energia, il mantenimento di questa possibilità andrebbe contro gli obiettivi strategici generali dell'Unione, a meno che essa non venga subordinata a una contropartita che permetta di assicurare vantaggi sotto il profilo dell'efficienza energetica. Per quanto riguarda la tassazione legata al CO₂, è opportuno che il trattamento dei settori interessati ***sia in linea con le norme applicate ai settori industriali.***

Emendamento

(20) In base all'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE, gli Stati membri possono applicare ai settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura e della silvicoltura non solo le disposizioni generalmente applicabili agli usi commerciali ma anche un livello di tassazione fino a zero, ***allo scopo di garantire la vitalità economica di tali settori, già ostacolati da rigorosi requisiti di carattere sociale, fitosanitario e ambientale che non sono sufficientemente compensati dal mercato.*** ***Ciononostante,*** dall'analisi di questa opzione è emerso che, per quanto riguarda la tassazione generale del consumo di energia, il mantenimento di questa possibilità andrebbe contro gli obiettivi strategici generali dell'Unione, a meno che essa non venga subordinata a una contropartita che permetta di assicurare vantaggi sotto il profilo dell'efficienza energetica. ***Questi progressi nell'efficienza energetica dovrebbero articolarsi su un ciclo sufficientemente lungo ed essere soggetti alla pianificazione e al controllo di organismi pubblici. Gli Stati membri dovrebbero fornire orientamenti tecnici agli operatori di questi settori qualora siano applicati requisiti supplementari in materia di efficienza energetica associati ad aliquote fiscali ridotte.*** Per quanto riguarda la tassazione legata al CO₂, è opportuno che il trattamento dei settori interessati ***tenga conto della specifica capacità di cattura e di immagazzinamento del carbonio come pure del rischio di rilocalizzazione del carbonio per ciascuno dei settori e sottosectori interessati, nonché dell'eventuale impatto sulla loro***

produttività e redditività. I settori che producono biomassa con un elevato potenziale di sequestro del carbonio dovrebbero essere esentati. È essenziale incoraggiare l'indipendenza energetica delle attività agricole e zootecniche nelle regioni dotate di una capacità eccezionale di produrre energia da fonti rinnovabili.

Emendamento 3

**Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) La biomassa è un settore strategico per quanto riguarda sia la composizione dei futuri mix energetici degli Stati membri sia la definizione delle strategie intese a sviluppare prodotti ottenuti dalla biomassa dotati di elevato valore aggiunto in vista di un'economia a basse emissioni di carbonio, in quanto la produzione di biomassa comporta l'assorbimento del carbonio. Gli Stati membri dovrebbero pertanto evitare di applicare aliquote fiscali eccessivamente divergenti, anche nel caso dell'IVA, al fine di eludere il rischio che emerga un "effetto frontiera" tra Stati membri.

Emendamento 4

**Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) È opportuno prevedere che gli Stati membri debbano sviluppare forme di bioenergia in funzione delle esigenze

economiche della società e dei suoi interessi. Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a concedere un trattamento fiscale favorevole al consumo di biocarburanti di seconda generazione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero dare la massima priorità alla ricerca sugli agrocarburi di seconda generazione, al fine di migliorarne l'efficienza e il costo effettivo, nonché aumentare considerevolmente il finanziamento di ricerca e sviluppo; occorre altresì tenere conto dei potenziali mutamenti nell'uso della terra e della conversione degli habitat.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) È opportuno che ogni **cinque** anni, e per la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione riferisca al Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare il livello minimo della tassazione legata al CO₂ alla luce dell'evoluzione del prezzo di mercato delle quote di emissioni nell'UE, dell'impatto dell'innovazione e dei progressi tecnologici e dell'opportunità di mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali stabilite nella presente direttiva, anche per il combustibile utilizzato per il trasporto aereo e marittimo. L'elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio è soggetto a regolare revisione, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati.

Emendamento

(28) È opportuno che ogni **tre** anni, e per la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione riferisca al **Parlamento europeo e al** Consiglio in merito all'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare il livello minimo della tassazione legata al CO₂ alla luce dell'evoluzione del prezzo di mercato delle quote di emissioni nell'UE, dell'impatto dell'innovazione e dei progressi tecnologici e dell'opportunità di mantenere le esenzioni e le riduzioni fiscali stabilite nella presente direttiva, anche per il combustibile utilizzato per il trasporto aereo e marittimo. L'elenco dei settori o sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio è soggetto a regolare revisione, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati.

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 2003/96/CE

Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La definizione di biomassa utilizzata nella presente direttiva lascia impregiudicato l'utilizzo di una definizione diversa nelle legislazioni nazionali per fini diversi da quelli della presente direttiva.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera a – punto ii

Direttiva 2003/96/CE

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori ***e sono denaturati ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 92/83/CE.***

i) di cui ai codici NC 2207, 2208 90 91 e 2208 90 99 se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori;

Motivazione

La restrizione della definizione dell'alcol etilico denaturato proposta all'articolo 2, lettera i), non è compatibile con la pratica esistente nel mercato né con la definizione di bioetanolo secondo la legislazione vigente negli Stati membri, ad esempio in Svezia, in Austria e in Germania.

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera b

Direttiva 2003/96/CE

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

"3. Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione generale del consumo di energia fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura. **I** beneficiari **sono soggetti a meccanismi** che devono permettere di aumentare il rendimento energetico in misura circa equivalente a quello che si sarebbe registrato qualora fossero state applicate le aliquote minime standard stabilite dall'Unione."

Emendamento

"3. Gli Stati membri possono applicare un livello di tassazione generale del consumo di energia fino a zero ai prodotti energetici e all'elettricità utilizzati nei lavori nei settori dell'agricoltura, dell'orticoltura o della piscicoltura, e della silvicoltura. **Gli Stati membri, unitamente ai** beneficiari, **creano strategie specifiche** che devono permettere di aumentare il rendimento energetico in misura circa equivalente a quello che si sarebbe registrato qualora fossero state applicate le aliquote minime standard stabilite dall'Unione."

Motivazione

È opportuno che lo sforzo di efficienza energetica richiesto come contropartita per un migliore trattamento fiscale sia in certo modo coordinato dagli Stati, sotto forma di strategie specifiche e in collaborazione con il settore interessato, prevedendo un periodo di tempo sufficiente che consenta una certa flessibilità e agevoli gli investimenti necessari per conseguire un autentico risparmio energetico, impossibile senza un sostegno pubblico attraverso investimenti annuali.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – lettera b bis (nuova)

Direttiva 2003/96/CE

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri forniscono orientamenti esaustivi ai beneficiari, comprese le piccole e medie aziende

agricole, in merito all'applicazione dei requisiti in materia di efficienza energetica associati alle aliquote fiscali ridotte.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 13 – punto 1 – lettera a – punto i

Direttiva 2003/96/CE

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione

*Fino al 1° gennaio 2023, fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota **della tassazione generale del** consumo di energia ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 **della presente direttiva** quando questi sono costituiti da uno o più dei seguenti prodotti o li contengono **e, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi di cui all'articolo 2, lettere h) e i), della direttiva 2009/28/CE, quando tali prodotti rispondono ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della stessa direttiva:***

Emendamento

1. Gli Stati membri possono applicare, sotto controllo fiscale, esenzioni o riduzioni dell'aliquota **di imposta sul** consumo di energia ai prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 2 quando questi sono costituiti da uno o più dei seguenti prodotti o li contengono:

Motivazione

Lo scopo è di reintrodurre lo spirito dell'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE. I biocarburanti recheranno un notevole contributo agli sforzi compiuti dall'UE per conseguire i suoi obiettivi in materia di clima e di energia. Agli Stati membri deve essere consentito di immettere nel mercato carburanti contenenti biocarburanti. La tassazione è una leva importante quando nuovi tipi di carburanti sono immessi per la prima volta nel mercato.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2003/96/CE

Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Portogallo **può** applicare ai prodotti energetici e all'elettricità consumati nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, livelli di tassazione generale del consumo di energia inferiori a quelli minimi prescritti nella presente direttiva, al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla lontananza geografica delle regioni in questione.

Emendamento

3. **La Spagna e** il Portogallo **possono** applicare ai prodotti energetici e all'elettricità consumati, **rispettivamente,** nelle **comunità autonome delle Canarie e delle Baleari e nelle** regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, livelli di tassazione generale del consumo di energia inferiori a quelli minimi prescritti nella presente direttiva, al fine di compensare i costi di trasporto dovuti all'insularità ed alla lontananza geografica delle regioni in questione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 1

Testo della Commissione

Ogni **cinque** anni, e la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva e, se del caso, una proposta di modifica della stessa.

Emendamento

Ogni **tre** anni, e la prima volta entro la fine del 2015, la Commissione presenta al **Parlamento europeo e al** Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva e, se del caso, una proposta di modifica della stessa.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 21
Direttiva 2003/96/CE
Articolo 29 – comma 3

Testo della Commissione

In ogni caso, l'elenco dei settori o

AD\885961IT.doc

Emendamento

In ogni caso, l'elenco dei settori o

11/13

PE469.986v02-00

sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio ai fini dell'articolo 14 bis della presente direttiva è soggetto a regolare revisione, in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati.

sottosettori esposti a un rischio significativo di rilocalizzazione del carbonio ai fini dell'articolo 14 bis della presente direttiva è soggetto a regolare revisione (***la prima revisione ha luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva***), in particolare tenendo conto della disponibilità di nuovi dati.

PROCEDURA

Titolo	Modifica della direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
Riferimenti	COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 10.5.2011
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	AGRI 9.6.2011
Relatore(i) Nomina	Sergio Gutiérrez Prieto 24.5.2011
Esame in commissione	22.11.2011
Approvazione	20.12.2011
Esito della votazione finale	+: 30 -: 3 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	John Stuart Agnew, Richard Ashworth, Liam Aylward, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, Agnès Le Brun, George Lyon, Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, Mariya Nedelcheva, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Georgios Papastamkos, Marit Paulsen, Britta Reimers, Ulrike Rodust, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Spyros Danellis, Marian Harkin, Christa Klauß, Giovanni La Via, Astrid Lulling, Milan Zver